



COMUNE DI BUDONI

Provincia di SASSARI

Accesso civico

(ex artt. 5 e 5 bis, D. Lgs n. 33/2013)

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante " Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" agli artt. 5 e 5 bis, disciplina l'accesso civico nelle sue due diverse forme:

Accesso civico c.d. "semplice", regolato dal primo comma dell'art. 5, comporta il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente dei siti istituzionali;

Accesso civico c.d. "generalizzato", introdotto dall'art. 5, comma 2, che prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, trovando come limiti il rispetto della tutela degli interessi giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 5 bis.

Accesso civico semplice

(art. 5, comma 1)

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati la cui pubblicazione è obbligatoria, ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013, e che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.

L'istanza ha ad oggetto l'accesso ai documenti, informazioni o dati che non siano stati pubblicati nel sito istituzionale nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente

La domanda va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), o nei seguenti modi:



COMUNE DI BUDONI

Provincia di SASSARI

- a mezzo posta ordinaria indirizzata al Comune di Budoni piazza Giubileo al numero civico 1;
- attraverso PEC: protocollo@pec.comune.budoni.ot.it
- direttamente allo sportello protocollo sito nella sede comunale.

Accesso civico generalizzato

(art. 5, comma 2)

L'istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque, senza necessità di una specifica legittimazione soggettiva, né motivazione.

Con l'istanza, possono essere richiesti i documenti, i dati o le informazioni in possesso dell'amministrazione, nei limiti del rispetto della tutela degli interessi giuridicamente rilevanti indicati all'art. 5 bis. La richiesta deve identificare in modo chiaro i documenti o dati richiesti, in modo tale da consentire di identificare in maniera agevole i documenti.

Modalità di presentazione dell'istanza

La domanda può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), o nei seguenti modi:

- a mezzo posta ordinaria indirizzata al Comune di Budoni piazza Giubileo al numero civico 1;
- attraverso PEC: protocollo@pec.comune.budoni.ot.it
- direttamente allo sportello protocollo sito nella sede comunale.

Riesame

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO



COMUNE DI BUDONI

Provincia di SASSARI

Il titolare del potere sostitutivo (di cui all'art. 2, comma 9 bis della legge 241/1990)
attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta è: la dottoressa Bullitta Maria Giuseppa
(segretario comunale –responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza)

Pec: segreteria@pec.comune.budoni.ot.it